

Approfondimento Diritto

Trust: il rendiconto del trustee tra trasparenza, responsabilità e buona amministrazione

di *Andrea Vasapolli*

N. 10 - 12 Marzo 2026

Nel dibattito giuridico e professionale italiano sul trust, uno dei profili che più frequentemente genera incertezze operative è quello del rendiconto del trustee. La questione non è meramente tecnica: la rendicontazione rappresenta infatti uno snodo essenziale del rapporto fiduciario, il punto di contatto tra l'autonomia gestionale del trustee e il diritto dei beneficiari di conoscere e valutare l'operato di chi amministra un patrimonio che non gli appartiene. In questo solco le indicazioni del documento Cndec dello scorso 19 febbraio pur apprezzabili meriterebbero ulteriori approfondimenti.

Cndec, "Il rendiconto dei trust familiari", documento 19 febbraio 2026

Il trust, istituto di origine anglosassone ormai stabilmente riconosciuto anche nel nostro ordinamento, si fonda sulla separazione tra la titolarità legale dei beni, attribuita al trustee, e la loro destinazione sostanziale, rivolta ai beneficiari o al perseguimento di uno scopo. Proprio questa scissione giustifica l'esistenza di obblighi particolarmente stringenti in capo al trustee, tra i quali il dovere di rendere il conto della propria gestione assume un ruolo centrale e non comprimibile.

La rendicontazione fiduciaria si distingue nettamente dalla logica del bilancio d'impresa. Essa non risponde a finalità informative generali di tipo economico-produttivo, ma è funzionale a consentire ai beneficiari di comprendere come il patrimonio in trust sia stato amministrato, quali decisioni siano state assunte, quali risultati siano stati conseguiti e se tali risultati siano coerenti con l'interesse che il trust è chiamato a perseguire.

Il dovere di rendere conto come elemento essenziale del trust

Negli ordinamenti di common law il dovere del trustee di rendere conto della sua gestione è considerato parte del nucleo essenziale e inderogabile dell'istituto. Rendicontare non è una facoltà, né un adempimento accessorio: è l'espressione stessa della relazione fiduciaria. Attraverso il rendiconto il trustee dimostra di aver amministrato i beni con diligenza, correttezza e lealtà, mettendo i beneficiari nella condizione di verificare il rispetto degli obblighi fiduciari.

Questa impostazione trova un riscontro esplicito anche nel sistema italiano attraverso la Convenzione de l'Aja sul riconoscimento dei trust, che individua tra gli elementi qualificanti del trust proprio l'obbligo del trustee di amministrare i beni "di cui deve rendere conto". Non è quindi ammissibile, neppure sul piano negoziale, una clausola che esoneri integralmente il trustee dall'obbligo di rendicontazione: una simile previsione inciderebbe sulla stessa esistenza del rapporto fiduciario.

La funzione del rendiconto non è soltanto informativa. Essa svolge anche una funzione preventiva e di tutela: sapere di dover rendere conto disincentiva comportamenti opportunistici o negligenti, mentre la disponibilità di informazioni puntuali consente ai beneficiari di reagire tempestivamente in caso di irregolarità.

Contabilità del trust e assenza di regole codificate in Italia

Uno degli aspetti più delicati per la prassi italiana è rappresentato dall'assenza di una disciplina positiva sulla contabilità dei trust non commerciali. Diversamente da quanto accade per le imprese, il legislatore non impone al trustee specifici libri contabili né schemi obbligatori di rendicontazione, salvo il caso in cui il trust svolga attività commerciale.

Ciò non significa, tuttavia, che il trustee possa limitarsi a una gestione documentale approssimativa. Al contrario, l'obbligo di rendere conto presuppone necessariamente l'esistenza di un sistema di registrazioni

adeguato, idoneo a ricostruire in ogni momento la situazione patrimoniale del trust, le movimentazioni intervenute e le decisioni assunte.

La prassi internazionale, così come le legislazioni di diversi ordinamenti che conoscono da tempo l'istituto del trust, richiede che il trustee conservi in modo ordinato la documentazione relativa alla formazione del fondo in trust, agli apporti ricevuti, agli investimenti effettuati, ai costi sostenuti, ai proventi conseguiti e alle attribuzioni ai beneficiari. Non è indispensabile, nella maggior parte dei casi, una contabilità in partita doppia: una contabilità per cassa, integrata da annotazioni sugli eventi non finanziari, può risultare pienamente adeguata, purché proporzionata alla complessità del trust.

Forma e contenuto del rendiconto

Non esiste un formato unico di rendiconto del trustee. La sua struttura deve essere adattata alla natura del patrimonio, alle finalità del trust, alla tipologia dei beneficiari e alla complessità della gestione. Il principio guida è quello dell'intelleggibilità: il rendiconto deve essere comprensibile da parte di soggetti che non necessariamente possiedono competenze tecniche specialistiche.

In linea generale, un rendiconto efficace dovrebbe consentire di ricostruire la situazione del trust all'inizio del periodo di riferimento, le variazioni intervenute nel corso della gestione e la consistenza finale del patrimonio. Deve inoltre distinguere, quando rilevante, tra componenti di capitale e componenti di reddito, soprattutto nei casi in cui vi siano beneficiari con diritti differenziati.

La mera consegna di estratti conto bancari o di documenti giustificativi delle singole spese non è sufficiente a soddisfare l'obbligo di rendicontazione. È necessario uno sforzo di sintesi e di spiegazione, che consenta ai beneficiari di cogliere il significato complessivo delle operazioni compiute.

Particolare attenzione deve essere riservata ai criteri di valutazione dei beni. Nella logica fiduciaria, i beni sono iscritti al valore di acquisizione fiduciaria, che riflette il valore al momento del loro ingresso nel trust. Tuttavia, è buona prassi affiancare ai valori contabili anche indicazioni sui valori di mercato, almeno all'inizio e alla fine del periodo di rendicontazione.

Periodicità e aggiornamento dell'informazione

La rendicontazione annuale rappresenta lo standard più diffuso nella prassi internazionale, anche perché consente un agevole coordinamento con gli adempimenti fiscali. Ciò non esclude, tuttavia, che i beneficiari possano richiedere informazioni anche in momenti intermedi. In tali casi il trustee può legittimamente fornire informazioni più sintetiche, purché comunque idonee a rappresentare la situazione del trust. Il principio di fondo è che il trustee deve essere sempre "pronto a rendicontare". La disponibilità tempestiva delle informazioni è parte integrante della correttezza della gestione fiduciaria.

Una cultura della rendicontazione fiduciaria

L'uso sempre più diffuso del trust in Italia rende necessario lo sviluppo di una vera e propria cultura della rendicontazione fiduciaria. Per i professionisti che operano come trustee – o che assistono i trustee – il rendiconto non dovrebbe essere percepito come un adempimento formale, ma come uno strumento di trasparenza e di tutela, capace di rafforzare la fiducia nel corretto utilizzo di questo istituto.

In un contesto in cui il trust è spesso chiamato a gestire patrimoni complessi e interessi articolati, la qualità della rendicontazione diventa un indicatore decisivo della buona amministrazione. Una rendicontazione chiara, completa e proporzionata non tutela soltanto i beneficiari, ma rappresenta anche la migliore protezione per il trustee, chiamato a dimostrare, nel tempo, la correttezza del proprio operato.

L'ultimo documento del Cndcec

In questo contesto si inserisce "Il rendiconto dei trust familiari" dello scorso 19 febbraio da parte del Cndcec. Tale documento è certamente apprezzabile se inteso quale sforzo di diffondere la cultura della rendicontazione da parte del trustee, in quanto, seppur con carenze quali ad esempio una adeguata analisi in merito alla qualificazione dei proventi e degli esborsi come "reddito" o "capitale", fornisce un inquadramento

generale della problematica ed è certamente utile a sensibilizzare in relazione al fatto che ogni trustee deve rendere il conto della sua gestione con criteri di proporzionalità rispetto alla complessità del fondo in trust e alla varietà delle posizioni beneficiarie.

Ci sembrano, tuttavia, non condivisibili talune indicazioni che tale documento offre, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle in relazione al fatto che le informazioni relative al reddito accumulato nella sua accezione fiscale possano trovare rappresentazione contabile, ovvero gli schemi di rendiconto proposti, che non distinguono in modo adeguato tra reddito e capitale come intesi nel diritto dei trust.

Il Sole 24 ORE aderisce a  **The Trust Project**

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

| **Accessibilità** | **TDM Disclaimer**

ISSN 2499-1597 - Norme & Tributi Plus Fisco [<https://ntplusfisco,ilsole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE